



COMUNE DI BREMBATE
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LO SVOLGIMENTO IN DEROGA ALLA
ZONIZZAZIONE ACUSTICA
DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO
PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO,
DI ATTIVITÀ IN CENTRI SPORTIVI
E DI ATTIVITÀ DI CANTIERE**

Febbraio 2020

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29 luglio 2019

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25 febbraio 2020

INDICE

<u>ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE</u>	<u>2</u>
<u>ART. 2 - DEFINIZIONI</u>	<u>2</u>
<u>ART. 3 - MANIFESTAZIONI</u>	<u>3</u>
ART. 3.1	4
MANIFESTAZIONI - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA	4
ART. 3.2	5
ATTIVITÀ SPORTIVE SVOLTE NELLE AREE ESTERNE IN DOTAZIONE AI CENTRI SPORTIVI	5
ART. 3.3	6
ATTIVITÀ ORATORIALI	6
<u>ART. 4 - CANTIERI</u>	<u>6</u>
ART. 4.1	6
CANTIERI - COMUNICAZIONE DI DEROGA	6
ART. 4.2	7
CANTIERI - AUTORIZZAZIONE DI DEROGA	7
ART. 4.3	8
CANTIERI - AUTORIZZAZIONE DI DEROGA PER OPERE PUBBLICHE	8
<u>ART. 5 - CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE NEL TERRITORIO COMUNALE</u>	<u>8</u>
<u>ART. 6 - REGIME SANZIONATORIO</u>	<u>9</u>

Art. 1 **Campo di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina il regime di deroga ai limiti fissati dalla Zonizzazione acustica comunale per lo svolgimento di manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, di attività in centri sportivi e di attività di cantiere potenzialmente rumorose e sostituisce l'art. 20 - attività temporanee rumorose delle Norme Tecniche di Attuazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale approvate in data 29/08/03.

2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti opere/attività che sono autorizzate a priori in deroga al piano di classificazione acustica:
 - alle opere relative al ripristino urgente delle reti di erogazione dei servizi di pubblica utilità (quali linee telefoniche, elettriche, condotte fognarie, ecc.), o in caso di situazioni di pericolo di incolumità per la popolazione, i cui tempi di intervento non consentono di ricorrere alle modalità e tempistiche ordinarie di cui al presente Regolamento;
 - alle attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione;
 - alle attività temporanee di manifestazioni-eventi privati esercitati in ambiti privati (residenze) o in esercizi pubblici chiusi al pubblico per l'evento stesso (es. festa di compleanno, matrimoni, lauree..., in tal caso deve essere garantita la chiusura al pubblico del locale), nonché in circoli privati che non esercitano attività di somministrazione;
 - alle attrezzature da giardinaggio, quali tosaerba, decespugliatori e similari, che rispettano le norme tecniche di omologazione, il cui utilizzo è consentito nei giorni feriali dalle 08:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 20:00, nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 08:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00;
 - alla pubblicità fonica consentita esclusivamente in forma itinerante, nei giorni feriali dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00;
 - agli allarmi antifurto, compresi quelli installati sui veicoli, che devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 5 (cinque) minuti;
 - alle attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta rifiuti e manutenzione del verde, che deve avvenire nel rispetto degli orari e delle modalità indicate dal Comune;
 - alle attività di traslochi che necessitino dell'utilizzo di macchine montacarichi o altro, aventi una durata massima di 3 (tre) giorni;
 - alle sagre patronali;
 - alle manifestazioni organizzate o patrocinate dall'amministrazione comunale;

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

Art. 2 **Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

1. Cantiere - area di lavoro finalizzata alla realizzazione di opere stradali, edili o altri assimilabili, nella quale si utilizzino nel corso delle normali lavorazioni macchinari e/o attrezzature particolarmente rumorose (livello pressione sonora a 1 m di distanza ≥ 85 dBA);
2. Manifestazione - qualsiasi attività temporanea svolta in un luogo pubblico o aperto al pubblico, nel corso della quale potrebbero essere previsti uno o più eventi, ad eccezione di quelle definite ai successivi commi 4 e 5;
3. Evento - spettacolo o attività di intrattenimento, anche inserito in una manifestazione, collocato nell'arco temporale di una giornata, per il quale è previsto l'utilizzo di sorgenti sonore, quali strumenti musicali o acustici, impianti elettroacustici, di diffusione o di amplificazione del suono;
4. Attività sportive - le attività svolte nelle aree esterne in dotazione ai centri sportivi di via Oratorio, di via Resistenza, di via Marconi e di via Pista Crespi comprese le relative aree destinate al pubblico;
5. Dehor - è l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
6. Soggetto legittimato alla richiesta di deroga - è il titolare dell'esercizio pubblico, il concessionario del suolo pubblico, il responsabile della manifestazione o centro sportivo e l'impresa esecutrice dei lavori per i cantieri;
7. Ricettore maggiormente esposto è l'ambiente abitativo, come definito dall'art.2, comma 1, lettera b, della Legge 26 ottobre 1995 n.447, che in virtù della sua collocazione è maggiormente esposto alle sorgenti sonore;
8. Valore limite in deroga è il limite autorizzabile in deroga ai limiti di emissione, assoluti e/o differenziali di immissione e di qualità previsti dalla normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico. Il valore limite in deroga nel presente Regolamento è espresso in termini di LAeq su base oraria, misurato a 1 m dalla facciata del ricettore più esposto. Alle attività autorizzate in deroga non si applicano inoltre i fattori correttivi per la presenza di componenti impulsive o tonali stabiliti dal DM 16/03/98;
9. Attività oratoriali: attività ludico ricreative sportive rivolte alla generalità della popolazione e svolte all'interno degli oratori di Brembate e Grignano.

Art. 3 **Manifestazioni**

Le manifestazioni temporanee e gli eventi di cui all'art. 2 commi 2 e 3 del presente Regolamento che non rispettano i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale, sono soggette alle procedure di deroga di seguito riportate.

Art. 3.1
Manifestazioni - autorizzazione in deroga

1. Sono soggette ad autorizzazione di deroga le seguenti manifestazioni temporanee:

a. le manifestazioni i cui eventi, svolti anche all'interno di esercizi di vicinato, pubblici esercizi, circoli privati che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o relativi dehors, sono esercitati **per un numero massimo di 12 nell'arco dell'anno solare con la frequenza massima di 1 ogni 15 giorni** nella medesima localizzazione, ancorché presentati da soggetti diversi.

In tal caso il valore limite in deroga per gli eventi sarà stabilito dal Comune sulla scorta di quanto contenuto nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, tenuto conto delle osservazioni/precisazioni fornite a riguardo da ARPA, nonché della localizzazione e della densità abitativa della zona. Tale limite **non potrà in ogni caso superare i 75 dBA e valere oltre le ore 24.00.**

Nei restanti giorni della manifestazione e oltre le ore 24.00 dovranno essere rispettati i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale.

b. le **manifestazioni continuative caratterizzate da eventi di tipo ripetitivo** (es. circhi, luna park, festival, sagre, etc.), svolte all'interno delle apposite aree individuate nel piano di classificazione acustica e nel rispetto dei seguenti limiti in deroga, valevoli **per non più di 30 giorni consecutivi all'anno e fino non oltre le ore 24.00:**

- lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica ⇒ 65 dBA;
- venerdì e sabato ⇒ 75 dBA.

Nei restanti giorni della manifestazione e oltre le ore 24.00 dovranno essere rispettati i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale.

c. le attività sportive e oratoriali di cui ai successivi art. 3.2 e 3.3, svolte all'interno delle apposite aree individuate nel piano di classificazione acustica e nel rispetto dei seguenti limiti in deroga, valevoli fino alle ore 24:00:

- lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica ⇒ 65 dBA;
- venerdì e sabato ⇒ 75 dBA.

Oltre le ore 24.00 dovranno essere rispettati i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale.

2. L'istanza in bollo di autorizzazione in deroga deve essere redatta utilizzando il modulo predisposto disponibile sul sito internet del Comune (**Documento n. 1**) e deve pervenire all'ufficio protocollo comunale non meno di 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione. Le istanze prodotte in forma e tempi diversi da quelli indicati al presente comma potranno essere rigettate.

3. L'istanza deve essere corredata dalla Relazione Previsionale di Impatto Acustico, redatta da tecnico competente in acustica (come meglio definito dall'art.2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447) che deve rendere conto degli effettivi eventi che verranno organizzati nell'arco dell'intera manifestazione. In particolare la relazione previsionale deve contenere:

- sintetica descrizione dell'intera manifestazione, elenco delle sorgenti sonore presenti, capienza massima e periodo (complessivo) nel quale si svolge la manifestazione;
 - dettagliato calendario e tipologia degli eventi, ove presenti;
 - valutazione dei LAeq stimati presso il ricettore maggiormente esposto, riferiti sia alla manifestazione nel suo complesso, che agli eventi specifici;
 - planimetria dettagliata con l'indicazione, dell'eventuale posizione del palco, delle fonti di rumore, l'orientamento dei diffusori acustici, in modo tale che risulti il possibile impatto acustico verso i recettori più sensibili ubicati nell'area interessata dalla manifestazione;
 - eventuali accorgimenti tecnici da mettere in atto per limitare l'impatto acustico (es: la distribuzione e l'orientamento delle casse, diffusori e amplificatori, la potenza e la taratura degli impianti, l'ulteriore limitazione di orario...).
4. L'istanza potrà essere trasmessa all'ARPA per la formulazione di osservazioni ed eventuali precisazioni in merito alla Relazione Previsionale di Impatto Acustico e la conclusione del procedimento avviene con provvedimento espresso (autorizzazione o diniego) da parte del Dirigente competente (non è previsto il silenzio assenso).
5. Nel provvedimento autorizzativo in deroga, il Comune stabilisce:
- i valori limite in deroga, espressi in LAeq;
 - la durata della manifestazione e il numero degli eventi;
 - le limitazioni di orario;
 - le eventuali prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
 - l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente la popolazione interessata dalle emissioni sonore.
6. L'autorizzazione rilasciata deve essere tenuta presso il luogo ove viene esercitata la manifestazione, da esibire nel caso di verifiche e controlli da parte degli Enti preposti e altresì visibile ai cittadini.
7. In zone particolarmente sensibili (aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ecc.) potranno essere imposte dal Comune ulteriori restrizioni, sia per quanto riguarda i limiti di deroga che gli orari di esercizio della manifestazione temporanea.

Art. 3.2

Attività sportive svolte nelle aree esterne in dotazione ai centri sportivi Comunali

1. Le attività svolte nelle aree esterne in dotazione ai centri sportivi Comunali comprese le relative aree destinate al pubblico di cui all'art. 2 comma 4 del presente Regolamento, potranno essere autorizzate in deroga alle procedure di cui sopra, previa deliberazione della Giunta Comunale.

La suddetta deliberazione nel riconoscere l'interesse pubblico delle attività sportive svolte, ne stabilisce i requisiti e le condizioni di svolgimento, la durata, gli orari e gli eventuali limiti in deroga.

2. La deliberazione deve essere corredata da una Relazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da tecnico competente in acustica (come meglio definito dall'art.2,

comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447) che deve rendere conto di tutte le attività sportive che verranno effettuate. In particolare la relazione previsionale deve contenere:

- sintetica descrizione delle attività sportive effettuate, elenco delle sorgenti sonore presenti, capienza massima e orari;
- valutazione del LAeq su base oraria stimato presso il ricettore maggiormente esposto;
- planimetria con l'indicazione delle varie strutture sportive;
- eventuali accorgimenti tecnici da mettere in atto per limitare l'impatto acustico.

Art. 3.3 **Attività oratoriali**

1. Le attività svolte all'interno degli oratori di cui all'art. 2 comma 9 del presente Regolamento, potranno essere autorizzate in deroga alle procedure di cui sopra, previa deliberazione della Giunta Comunale.

La suddetta deliberazione nel riconoscere l'interesse pubblico delle attività svolte, ne stabilisce i requisiti e le condizioni di svolgimento, la durata, gli orari e gli eventuali limiti in deroga.

2. La deliberazione deve essere corredata da una Relazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da tecnico competente in acustica (come meglio definito dall'art.2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447) che deve rendere conto di tutte le attività che verranno effettuate. In particolare la relazione previsionale deve contenere:

- sintetica descrizione delle attività effettuate, elenco delle sorgenti sonore presenti, capienza massima e orari;
- valutazione del LAeq su base oraria stimato presso il ricettore maggiormente esposto;
- planimetria con l'indicazione delle varie strutture;
- eventuali accorgimenti tecnici da mettere in atto per limitare l'impatto acustico.

Art. 4 **Cantieri**

I cantieri, di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento, che non rispettano i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale, possono avvalersi delle procedure di deroga di seguito riportate.

Art. 4.1 **Cantieri - Comunicazione di deroga**

1. Sono soggetti a comunicazione di deroga i **cantieri stradali** e i **cantieri edili e assimilabili** se svolti nel rispetto dei seguenti limiti ed orari:

- cantieri stradali ⇒ valore limite in deroga nei giorni da lunedì a domenica, comprese le feste comandate dalle ore 6:00 alle ore 22:00: 75 dBA
- cantieri edili o assimilabili ⇒ valore limite in deroga nei giorni da lunedì al sabato, escluse le feste comandate dalle ore 7:00 alle ore 20:00: 75 dBA

2. Nel rispetto dei limiti di cui sopra, le attività particolarmente rumorose esercitate nei cantieri edili o assimilabili, dovranno essere effettuate dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00.

3. La comunicazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, deve essere redatta utilizzando il modulo predisposto disponibile sul sito internet del Comune (ved. **Documento n. 2**) e deve pervenire all'ufficio protocollo comunale non meno di 7 (sette) giorni prima dell'inizio del cantiere. Le comunicazioni prodotte in forma e tempi diversi da quelli indicati al presente comma potranno essere rigettate.

4. La comunicazione si intende efficace qualora non vengano comunicati i motivi ostativi alla stessa.

5. La comunicazione deve essere tenuta presso il luogo ove viene esercitato il cantiere, da esibire nel caso di verifiche e controlli da parte degli Enti preposti e altresì visibile ai cittadini.

Art. 4.2 **Cantieri - Autorizzazione di deroga**

1. Sono soggette ad autorizzazione di deroga, le attività temporanee di cantiere che non ricadono nella casistica della comunicazione di cui al precedente articolo 4.1.

2. Le deroghe in periodo notturno (ore 22:00 - ore 6:00) sono consentite solo per i cantieri stradali e per comprovate esigenze di carattere pubblico, di viabilità e di sicurezza.

3. Il valore limite in deroga sarà stabilito nel provvedimento dirigenziale sulla scorta di quanto contenuto nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e, qualora fosse stata trasmessa ad ARPA, tenuto conto delle eventuali osservazioni/precisazioni fornite a riguardo.

4. L'istanza, in bollo, di autorizzazione in deroga deve essere redatta utilizzando il modulo predisposto disponibile sul sito internet del Comune (ved. **Documento n. 3**) deve pervenire all'ufficio protocollo comunale non meno di 30 (trenta) giorni prima dell'inizio del cantiere. Le istanze prodotte in forma e tempi diversi da quelli indicati al presente comma potranno essere rigettate.

5. L'istanza deve essere corredata della relazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica (come meglio definito dall'art.2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447) che dovrà rendere conto delle lavorazioni che verranno effettuate nella durata complessiva del cantiere. In particolare la relazione previsionale deve contenere:

- sintetica descrizione delle diverse fasi lavorative e caratterizzazione delle sorgenti sonore;
- crono-programma delle diverse fasi lavorative;
- limiti da rispettare in LAeq, nel complesso del cantiere e nelle specifiche fasi lavorative;
- planimetria dell'area di intervento, indicando eventuali ricettori sensibili;

- accorgimenti tecnici predisposti per limitare l'impatto acustico (es: limitazioni sull'utilizzo in contemporanea di macchinari rumorosi, limitazione di orario nell'utilizzo degli stessi...).

6. L'istanza potrà essere trasmessa all'ARPA per la formulazione di osservazioni ed eventuali precisazioni in merito alla Relazione Previsionale di Impatto Acustico e la conclusione del procedimento avviene con provvedimento espresso (autorizzazione o diniego) da parte del Dirigente competente. Non è previsto il silenzio assenso.

7. Nel provvedimento autorizzativo in deroga, il Comune stabilisce:

- i valori limite in deroga, espressi in LAeq;
- la durata del cantiere;
- le limitazioni di orario;
- le eventuali prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore.
- l'obbligo per il responsabile del cantiere di informare preventivamente la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

8. L'autorizzazione rilasciata deve essere tenuta presso il luogo ove viene esercitato il cantiere, da esibire nel caso di verifiche e controlli da parte degli Enti preposti e altresì visibile ai cittadini.

9. In zone particolarmente sensibili potranno essere imposte dal Comune ulteriori restrizioni, sia per quanto riguarda i limiti di deroga che gli orari di esercizio del cantiere.

Art. 4.3

Cantieri - Autorizzazione di deroga per opere pubbliche

1. Le istanze in deroga per i cantieri di opere pubbliche saranno autorizzate a prescindere.

2. Il provvedimento autorizzativo stabilirà le condizioni di svolgimento del cantiere, la durata, gli orari e gli eventuali limiti in deroga.

Art. 5

Controllo delle attività rumorose nel territorio comunale

1. Il Comune esercita le attività di controllo circa il rispetto del presente Regolamento e delle condizioni di esercizio delle manifestazioni e dei cantieri.

2. Le attività di verifica del rispetto dei valori limite in deroga dovranno essere svolte tramite la competente Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente o tramite altri tecnici competenti in acustica ambientale incaricati dal Comune.

3. Durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee o dei cantieri stradali, edili o assimilabili, a seguito di esposto/segnalazione, potrà essere richiesto al responsabile della manifestazione o del cantiere l'effettuazione delle rilevazioni fonometriche ritenute necessarie per verificare il rispetto dei limiti acustici in deroga. In tal caso, il professionista abilitato dovrà certificare, mediante dichiarazione asseverata, le risultanze delle proprie rilevazioni fonometriche.

Qualora il responsabile della manifestazione o del cantiere non provvedesse all'effettuazione delle suddette rilevazioni fonometriche, il Comune potrà procedere all'accertamento avvalendosi della collaborazione di ARPA o di altri tecnici competenti in acustica ambientale. In questo caso sono a carico del titolare dell'autorizzazione di deroga i costi connessi alle attività di controllo effettuate, fatturati secondo il tariffario vigente di ARPA.

4. La verifica dei valori limite in deroga sarà effettuata sulla base di misure di LAeq su base oraria, effettuate a 1 m dalla facciata del ricettore più esposto.

Tale parametro dovrà essere verificato per tutta la durata della manifestazione-evento o per l'intera giornata lavorativa per i cantieri.

Alle attività autorizzate in deroga non si applicano i fattori correttivi per la presenza di componenti impulsive o tonali stabiliti dal DM 16/03/98.

5. Qualora si rilevassero violazioni agli orari e ai limiti della deroga, sia essa comunicata o autorizzata, si procederà ad applicare il regime sanzionatorio di cui al successivo art. 6, oltre all'adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni, ivi compresa la facoltà di imporre limitazioni all'orario di esercizio della manifestazione o del cantiere, fino all'eventuale revoca della deroga acustica rilasciata.

Art. 6 **Regime Sanzionatorio**

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento e alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa da 500 a 20.000 euro ai sensi dell'art.10, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995, n.447.